II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/288 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2020

recante trecentoundicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 *bis*, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 23 febbraio 2020 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due voci all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2020

Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale f.f.
Direzione generale per la Stabilità finanziaria, i Servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

1. «Islamic State West Africa Province (ISWAP) [*alias:* a) Islamic State in Iraq and the Levant — West Africa (ISIL-WA); b) Islamic State of Iraq and Syria — West Africa (ISIS-WA); c) Islamic State of Iraq and Syria West Africa Province (ISISWAP); d) Islamic State of Iraq and the Levant — West Africa]. Altre informazioni: associato allo Islamic State in Iraq and the Levant (elencato come Al-Qaeda in Iraq). Costituito nel marzo 2015 da Abubakar Shekau. Ala scissionista di Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram). Ha commesso attacchi terroristici in Nigeria. Data di designazione di cui all'articolo 7 *sexies*, lettera e): 23.02.2020.»

2. «Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) [*alias:* a) Islamic State in Iraq and Syria — Greater Sahara (ISIS-GS); b) Islamic State of Iraq and Syria — Greater Sahara (ISIS-GS); c) Islamic State of Iraq and the Levant — Greater Sahara (ISIL-GS); d) Islamic State of the Greater Sahel; e) ISIS in the Greater Sahel; f) ISIS in the Greater Sahara; g) ISIS in the Islamic Sahel]. Altre informazioni: costituito nel maggio 2015 da Adnan Abu Walid al-Sahraoui. Associato allo Islamic State in Iraq and the Levant (elencato come Al-Qaeda in Iraq). Ala scissionista di Al-Mourabitoun. Ha commesso attacchi terroristici in Mali, Niger e Burkina Faso. Data di designazione di cui all'articolo 7 *sexies*, lettera e): 23.02.2020.»